

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 916 del 15 maggio 2009 - Fondazione Universitaria dell'Università degli Studi di Salerno. Approvazione modifiche di Statuto.

PREMESSO

- che l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 consente alle Università Statali, singolarmente o in forma associata, di costituire Fondazioni di diritto privato; i cui criteri e modalità istitutive e di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254,
- che, a norma dell'art. 6 del citato DPR 254/2001, l'Università di Salerno, in qualità di ente di riferimento, ha individuato la Regione Campania quale Amministrazione pubblica cui chiedere la partecipazione nella costituenda fondazione;
- che con delibera n. 3525 del 5 Dicembre 2003 la Giunta Regionale della Campania ha aderito alla costituzione della Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno";
- che la Fondazione si è costituita con atto istitutivo il 19 maggio 2004 presso lo studio della dott.ssa Donata Maria Biase, notaio in Salerno, ed ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 24 maggio 2001, n. 254 con la medesima delibera la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema di Statuto;
- che con nota n. 359-07 dell' 11/06/2007 il Presidente del C.d.A. ha comunicato ai soci fondatori che il C.d.A. nella seduta del 5 aprile 2007 ha approvato la proposta di modifiche dello Statuto della Fondazione;
- che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha espresso parere favorevole alla predetta modifica;
- che successivamente con nota n. 443-07 del 17/07/2007 il Presidente del C.d.A. ha chiesto alla Regione Campania, in qualità di Socio Fondatore, la presa d'atto delle intervenute modifiche al fine di consentirne la formalizzazione con atto pubblico;
- che dal nuovo Statuto trasmesso dalla Fondazione si desumono le modifiche apportate consistenti essenzialmente:
 - o nel cambio di denominazione della Università di Salerno da "*Ente di riferimento*" ad "**Ateneo**";
 - o nel cambio di denominazione da "*Direttore Generale*" a "**Direttore**";
 - o nella variazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione da *nove* membri ad **undici**, compreso il Presidente, di cui da *cinque* a **sei** i designati dall'Ateneo con delibera del suo C.d.A. su proposta del Rettore pro tempore, e da *due* a **tre** i membri nominati dagli Enti che assumono la qualifica di Fondatori partecipanti;
 - o nella indicazione della nuova maggioranza di n. **sei** componenti necessaria per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione, oltre alla presenza di almeno tre dei designati dall'Ateneo;
 - o nella variazione delle funzioni del Direttore cui è affidato il compito delle attuazioni delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, di coordinamento e controllo delle attività e del personale della Fondazione;
 - o nella introduzione, ex novo, del comma 5 nell'art. 16 che recita: "la Fondazione redige, con cadenza annuale, un rapporto sulle attività svolte e in corso di svolgimento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo";

PRESO ATTO

che le modifiche in premessa allo statuto sono volte a migliorare il funzionamento e a consentire una maggiore determinazione ed efficacia della missione della Fondazione oltre ad una maggiore aderenza a quanto normato per le Fondazioni universitarie di servizi con il DPR n. 254 del 24/05/01;

che, ai sensi dell'art. 3, c.3 del DPR, n. 254 del 24/05/01 anche le modifiche dello statuto vanno deliberate dagli Enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;

del parere favorevole reso dall'Avvocatura Regionale con nota PS/149-06-00/2008, così come integrato a seguito dell'acquisizione delle osservazioni prodotte dall'Università degli Studi di Salerno con nota prot. 261631 del 25/03/09;

STABILITO

Di dover, per quanto sopra, approvare le modifiche dello Statuto della denominata “**Fondazione Universitaria dell' Università di Salerno**” che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

VISTI

Il DPR n. 254 del 24/05/01;
la Legge 241/1990;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 01 dell'AGC 06, propongono, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- **di approvare** le modifiche dello Statuto della denominata “**Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno**” che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
- **di inviare** il presente provvedimento per l'esecuzione all' AGC 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'AGC 06 Università e Ricerca Scientifica, Statistica - Sistemi Informativi ed Informatica, al legale rappresentate pro tempore della **Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno**, nonché al Settore “Stampa e BURC” per quanto di rispettiva competenza

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Statuto della "Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno"

VERSIONE ORIGINARIA	VERSIONE MODIFICATA
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione È istituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, una fondazione denominata "Fondazione universitaria dell'Università di Salerno", avente personalità giuridica di natura privata. Art. 2 Sede della Fondazione 1 - La fondazione ha sede in Fisciano (SA) presso la sede dell'Università di Salerno (d'ora in avanti denominata "Ente di riferimento"). 2 - Possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Art. 3 Finalità della Fondazione 1 - La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro opera esclusivamente nell'interesse dell'Ente di riferimento. 2 - L'Ente di riferimento esercita nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Ente di riferimento medesimo. 3 - La Fondazione persegue i propri scopi con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fini di lucro ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ed eventuali proventi, rendite od altri utili derivanti dallo	Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione È istituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, una fondazione denominata "Fondazione universitaria dell'Università di Salerno", avente personalità giuridica di natura privata. Art. 2 Sede della Fondazione 1 - La fondazione ha sede in Fisciano (SA) presso la sede dell'Università di Salerno (d'ora in avanti denominata "Ateneo"). 2 - Possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Art. 3 Finalità della Fondazione 1 - La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro opera esclusivamente nell'interesse dell'Ateneo. 2 - L'Ateneo esercita nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Ateneo medesimo. 3 - La Fondazione persegue i propri scopi con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fini di lucro ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ed eventuali proventi, rendite od altri utili derivanti dallo

svolgimento delle attività previste al successivo art. 4 saranno utilizzate interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 4

Tipologie di attività

A - La Fondazione può svolgere a favore e per conto dell' Ente di riferimento le seguenti tipologie di attività:

a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

1. alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
2. alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4. alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell' Ente di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
5. alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell' Ente di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell' Ente di riferimento;
6. alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b) n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
7. al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative nonché ad iniziative di formazione a distanza;

B - Per il perseguimento delle finalità di cui al

svolgimento delle attività previste al successivo art. 4 saranno utilizzate interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 4

Tipologie di attività

A - La Fondazione può svolgere a favore e per conto dell'Ateneo le seguenti tipologie di attività:

a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

1. alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
2. alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4. alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Ateneo con istituzioni nazionali ed internazionali;
5. alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Ateneo, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Ateneo;
6. alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b) n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
7. al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative nonché ad iniziative di formazione a distanza;

B - Per il perseguimento delle finalità di cui al

comma 1 la Fondazione può, tra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei, ed internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Ente di riferimento;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture.

Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

- f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- h) agevolare la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

comma 1 la Fondazione può, tra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei, ed internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Ateneo;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture.

Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

- f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- h) agevolare la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 5
Patrimonio

1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell' Ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6
Fondo di gestione

1 - Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui al precedente art. 4.

Art. 7
Partecipazioni ed adesioni

1 - Partecipano alla costituzione della Fondazione, e pertanto assumono la qualifica di "Fondatori", oltre all' Ente di riferimento, gli enti, le amministrazioni pubbliche ed i

Art. 5
Patrimonio

1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6
Fondo di gestione

1 - Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui al precedente art. 4.

Art. 7
Partecipazioni ed adesioni

1 - Partecipano alla costituzione della Fondazione, e pertanto assumono la qualifica di "Fondatori", oltre all'Ateneo, gli enti, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati

soggetti privati che, individuati dall' Ente di riferimento medesimo, abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello Statuto ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. N. 254 del 24 maggio 2001, al fondo di dotazione iniziale ed al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali ed immateriali, secondo le rispettive quote.

2 - In sede di costituzione risultano Enti Fondatori, ai sensi del precedente comma e per le quote indicate, i seguenti Enti:

Università di Salerno (Ateneo) per euro 1.000.000,00;

Regione Campania per euro 300.000,00;

Provincia di Salerno per euro 100.000,00;

Provincia di Avellino per euro 50.000,00;

Comune di Salerno per euro 100.000,00;

Comune di Avellino per euro 50.000,00;

Comune di Fisciano per euro 25.822,84;

Comune di Mercato San Severino per euro 100.000,00;

Comune di Baronissi per euro 30.000,00;

Camera di Commercio di Salerno per euro 125.000,00;

Camera di Commercio di Avellino per euro 50.000,00.

3 - Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell' Ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di concerto con l' Ente di riferimento.

4 - Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con

che, individuati dall'Ateneo medesimo, abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello Statuto ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. N. 254 del 24 maggio 2001, al fondo di dotazione iniziale ed al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali ed immateriali, secondo le rispettive quote.

2 - In sede di costituzione risultano Enti Fondatori, ai sensi del precedente comma e per le quote indicate, i seguenti Enti:

Università di Salerno (Ateneo) per euro 1.000.000,00;

Regione Campania per euro 300.000,00;

Provincia di Salerno per euro 100.000,00;

Provincia di Avellino per euro 50.000,00;

Comune di Salerno per euro 100.000,00;

Comune di Avellino per euro 50.000,00;

Comune di Fisciano per euro 25.822,84;

Comune di Mercato San Severino per euro 100.000,00;

Comune di Baronissi per euro 30.000,00;

Camera di Commercio di Salerno per euro 125.000,00;

Camera di Commercio di Avellino per euro 50.000,00.

3 - Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'Ateneo, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di concerto con l'Ateneo.

4 - Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con

mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Titolo II Organi

Art. 8 Organi

1 - Sono organi della fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Comitato scientifico;

2 - La durata degli organi della Fondazione, le norme per la nomina ed il loro funzionamento sono stabilite dal presente statuto.

Art. 9 Presidente

1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto. In particolare, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione nella piena osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma.

2 - Si avvale nell'espletamento delle sue funzioni dell'ausilio del Direttore Generale.

3 - Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ente di riferimento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detto Ente di riferimento e su proposta del Rettore pro tempore.

4 - Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.

5 - Cessa dalle funzioni per morte, dimissioni e revoca del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1 - La Fondazione è amministrata da un

mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Titolo II Organi

Art. 8 Organi

1 - Sono organi della fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Comitato scientifico;

2 - La durata degli organi della Fondazione, le norme per la nomina ed il loro funzionamento sono stabilite dal presente statuto.

Art. 9 Presidente

1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto. In particolare, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione nella piena osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma.

2 - Si avvale nell'espletamento delle sue funzioni dell'ausilio del Direttore.

3 - Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ateneo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detto Ateneo e su proposta del Rettore pro tempore.

4 - Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.

5 - Cessa dalle funzioni per morte, dimissioni e revoca del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1 - La Fondazione è amministrata da un

Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, compreso il Presidente, la cui composizione è regolata come segue:

a) cinque membri sono designati dall'Ente di riferimento con delibera del suo Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore pro tempore;

b) due membri sono nominati dagli enti che assumono la qualifica di Fondatori partecipanti di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto;

c) un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3 - Il Consigliere più anziano di età assume la funzione di Vice-Presidente vicario.

4 - Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni, salva la possibilità di sostituzione ai sensi dell'art. 19 quarto comma del presente Statuto.

5 - I Consiglieri uscenti possono essere rieletti per una sola volta.

6 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, i cui compiti sono definiti dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 11

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1 - Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- istituire le sedi secondarie della Fondazione;
- alienare immobili ed altri cespiti del patrimonio della Fondazione;
- destinare parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- individuare le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione al Comitato scientifico della Fondazione,

Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, compreso il Presidente, la cui composizione è regolata come segue:

a) sei membri sono designati dall'Ateneo con delibera del suo Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore pro tempore;

b) tre membri sono nominati dagli enti che assumono la qualifica di Fondatori partecipanti di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto; di essi almeno uno in rappresentanza di soggetti non ricadenti nella categoria degli Enti Territoriali.

c) un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3 - Il Consigliere più anziano di età assume la funzione di Vice-Presidente vicario.

4 - Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni, salva la possibilità di sostituzione ai sensi dell'art. 19 quarto comma del presente Statuto.

5 - I Consiglieri uscenti possono essere rieletti per una sola volta.

6 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, i cui compiti sono definiti dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 11

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1 - Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- istituire le sedi secondarie della Fondazione;
- alienare immobili ed altri cespiti del patrimonio della Fondazione;
- destinare parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- individuare le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione al Comitato scientifico della Fondazione,

nominando i componenti designati dalle varie componenti di cui al successivo art. 12;

- esprimere il proprio parere non vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

2 - Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente in carica allorquando siano stati regolarmente nominati quanto meno il Presidente della Fondazione, i cinque membri di cui all'art. 10, lettera a) ed il Direttore Generale.

3 - Esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri nominati dall'Ente di riferimento e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% + 1).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Ente di riferimento, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera di invito a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma o fax tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la riunione nonché dell'ordine del giorno.

5 - Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione.

6 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal segretario.

Art. 12

Comitato scientifico

1 - Il Comitato scientifico, composto di nove membri, è organo consultivo della fondazione

nominando i componenti designati dalle varie componenti di cui al successivo art. 12;

- esprimere il proprio parere non vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

2 - Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente in carica allorquando siano stati regolarmente nominati quanto meno il Presidente della Fondazione, i sei membri di cui all'art. 10, lettera a) ed il Direttore.

3 - Esso è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri nominati dall'Ateneo e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% + 1).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Ateneo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera di invito a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma o fax tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la riunione nonché dell'ordine del giorno.

5 - Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore della Fondazione.

6 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal segretario.

Art. 12

Comitato scientifico

1 - Il Comitato scientifico, composto di nove membri, è organo consultivo della fondazione

la cui nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di rilievo del mondo accademico e scientifico nazionale ed internazionale.

2 - Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione designato dall'Università di Salerno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore pro tempore. La sua composizione è regolata come segue:

a) cinque componenti sono designati dall'Ente di riferimento con deliberazione del suo Senato Accademico, su proposta del Rettore pro tempore;

b) un componente è designato dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) due componenti sono designati dagli enti che assumono la qualifica di fondatori di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto.

3 - I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica quattro anni, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e di dimissioni.

4 - Il Comitato scientifico valuta le scelte di carattere strettamente culturale della Fondazione, esprimendo il proprio parere in merito alle tematiche di volta in volta oggetto dell'attività e sottoponendo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene utili al conseguimento dello scopo della Fondazione.

Art. 13

Direttore Generale

1 - Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è prescelto tra i soggetti di particolare qualificazione ed esperienza manageriale, con procedura di selezione pubblica.

2 - Il Direttore Generale è a capo degli uffici e dei servizi ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute

la cui nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di rilievo del mondo accademico e scientifico nazionale ed internazionale.

2 - Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione designato dall'Università di Salerno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore pro tempore. La sua composizione è regolata come segue:

a) cinque componenti sono designati dall'Ateneo con deliberazione del suo Senato Accademico, su proposta del Rettore pro tempore;

b) un componente è designato dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) due componenti sono designati dagli enti che assumono la qualifica di fondatori di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto.

3 - I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica quattro anni, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e di dimissioni.

4 - Il Comitato scientifico valuta le scelte di carattere strettamente culturale della Fondazione, esprimendo il proprio parere in merito alle tematiche di volta in volta oggetto dell'attività e sottoponendo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene utili al conseguimento dello scopo della Fondazione.

Art. 13

Direttore

1 - Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è prescelto tra i soggetti di particolare qualificazione ed esperienza manageriale, con procedura di selezione pubblica.

2 - Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi ed opera nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo della Fondazione.

dagli organi di governo della Fondazione.

3 - In particolare al Direttore Generale compete:

a) l'adozione degli atti di reclutamento e di gestione del personale;

b) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori;

c) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il suo compenso annuo in relazione alle funzioni attribuite ed ai risultati della gestione conseguiti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

4 - Cessa dalle sue funzioni per i seguenti motivi:

- dimissioni;

- revoca del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Attribuzioni del Direttore Generale

1 - Il Direttore Generale funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2 - Coordina e controlla le attività istituzionali della Fondazione.

3 - È il capo del personale dell'Ente ed è responsabile della gestione e dei risultati, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

3 - In particolare al Direttore compete:

a) l'adozione degli atti formali di reclutamento e di gestione del personale previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

b) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori entro i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il suo compenso annuo in relazione alle funzioni attribuite ed ai risultati della gestione conseguiti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

4 - Cessa dalle sue funzioni per i seguenti motivi:

- dimissioni;

- revoca del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Attribuzioni del Direttore

1 - Il Direttore funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2 - Coordina le attività istituzionali della Fondazione ed è responsabile delle modalità operative di gestione delle attività ordinarie della Fondazione.

3 - È responsabile della gestione del personale dell'Ente e del conseguimento dei risultati di gestione stabiliti secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale.

2. È composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente.

3. Il Presidente è designato dall'Ente di riferimento, con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore pro tempore, fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione dell'Ente di riferimento.

4. Due componenti sono designati dall'Ente di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

5. Del Collegio fanno parte altresì tre componenti supplenti, nominati con le stesse modalità dei due componenti titolari.

6. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

7. Il Collegio dura in carica quattro anni.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 16

Rapporti tra la Fondazione e l'Ente di riferimento

1 - L'Ente di riferimento definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale.

2. È composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente.

3. Il Presidente è designato dall'Ateneo, con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore pro tempore, fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione dell'Ateneo.

4. Due componenti sono designati dall'Ateneo e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

5. Del Collegio fanno parte altresì tre componenti supplenti, nominati con le stesse modalità dei due componenti titolari.

6. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

7. Il Collegio dura in carica quattro anni.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 16

Rapporti tra la Fondazione e l'Ateneo

1 - L'Ateneo definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate

nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2 – L'Ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività di quest'ultima, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

3 - I rapporti tra l'Ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dall'art. 4, sono regolati da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte dell'Ente di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nel suo statuto.

4 - Al termine di ogni biennio, l'Ente di riferimento verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di una relazione illustrativa del Presidente della Fondazione, da inviarsi al Rettore p.t. entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del biennio. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Ente di riferimento può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

Art. 17

Scritture contabili e di bilancio

nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2 – L'Ateneo approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività di quest'ultima, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

3 - I rapporti tra l'Ateneo e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dall'art. 4, sono regolati da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte dell'Ateneo sono adottati con le modalità stabilite nel suo statuto.

4 - Al termine di ogni biennio, l'Ateneo verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di una relazione illustrativa del Presidente della Fondazione, da inviarsi al Rettore p.t. entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del biennio. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Ateneo può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

5 – La Fondazione redige, con cadenza annuale, un rapporto sulle attività svolte e in corso di svolgimento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 17

Scritture contabili e di bilancio

1 - La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2 - Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3 - Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa all'Ente di riferimento.

Art. 18

Personale

1 - I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento del personale, su proposta del Direttore Generale.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 19

Scioglimento e disposizioni finali

1 - La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2 - Per l'esecuzione della liquidazione l'Ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.

3 - I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'Ente di riferimento e destinati a sostegno delle sue attività istituzionali.

4 - L'Ente di riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori propri rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentito il Consiglio di amministrazione della Fondazione, promuove

1 - La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2 - Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3 - Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa all'Ateneo.

Art. 18

Personale

1 - I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento del personale, su proposta del Presidente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 19

Scioglimento e disposizioni finali

1 - La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2 - Per l'esecuzione della liquidazione l'Ateneo nomina uno o più liquidatori.

3 - I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'Ateneo e destinati a sostegno delle sue attività istituzionali.

4 - L'Ateneo provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori propri rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentito il Consiglio di amministrazione della Fondazione, promuove

l'annullamento, da parte della competente Autorità, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 20

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente statuto sarà deliberata dall'Ente di riferimento, sentito il MIUR, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254.

l'annullamento, da parte della competente Autorità, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 20

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente statuto sarà deliberata dall'Ateneo, sentito il MIUR, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254.